Avv. GAETANO TROVATO
Via A. di Sangiuliano, 25 - 95039 Trecastagni (CT)
Tel./Fax 095.7806192 - Cell. 348.4387616

COPIA

01099/2021 REG.RIC.

COMUNE DI TRECASTAGNI
16 FEB 2022
Prot. N. 3684

Pubblicato il 01/02/2022

N. 00316/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2021 REG.RIC.

Firmato digitalmente

33d

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

11 FEB. 2022

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2021, proposto da Privitera Gabriella, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Comune di Trecastagni, non costituito in giudizio;

Per la dichiarazione di illegittimità

del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Trecastagni sull'istanza preordinata al conferimento della più confacente destinazione urbanistica all'area di proprietà della ricorrente censita in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato al Comune di Trecastagni il 24 giugno 2021, nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il primo luglio 2021 ai sensi degli artt.45 e 87 co.3 c.p.a., PRIVITERA Gabriella agiva in giudizio per sentire dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trecastagni sull'istanza preordinata al conferimento all'area di sua proprietà censita in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743 della più confacente destinazione urbanistica a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi ivi apposti.

Il Comune di Trecastagni non si costituiva in giudizio.

Nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022, il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.

DIRITTO

La ricorrente, nella sua qualità di proprietaria del fondo censito in catasto al foglio 18 particelle 392 e 743, lamenta l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trecastagni sull'istanza preordinata al conferimento della più confacente destinazione urbanistica del citato terreno in ragione della decadenza dei vincoli espropriativi ivi apposti. Secondo quanto, infatti, desumibile dal certificato di destinazione urbanistica rilasciatole dal Comune di Trecastagni, i vincoli preordinati all'espropriazione posti dallo strumento urbanistico hanno perso efficacia per decorrenza dei termini in data 3 gennaio 2018 e, quindi, le aree di interesse risultano normate dall'art.9 del D.P.R. n.380/2001, come recepito dalla L.R. 10 agosto 2016 n.16.

Il ricorso è fondato.

L'obbligo di provvedere sull'istanza di riclassificazione delle aree sottoposte a vincoli espropriativi decaduti è stato da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Catania, I, 13 marzo 2008 nr. 467; TAR Catania, I, nr. 993/06 del 16 giugno 2006; TAR Catania, 19 maggio 2005 nr. 860; Consiglio di Stato, IV,

14 febbraio 2005, nr. 432; Consiglio di Stato, IV, 17 luglio 2002, n. 3999; Consiglio di Stato, IV, 28 gennaio 2002 nr. 456; TAR Catania, I, 30.12.2004 nr. 4084; TAR Catania, I, 11 giugno 2007 nr. 984; TAR Catania 4084/04 cit.; Consiglio di Stato, IV, 13 agosto 1997, nr. 827; Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 1995, nr. 745).

Sussiste, quindi, l'obbligo del Comune di Trecastagni di pronunciarsi sull'istanza di riclassificazione urbanistica presentata dalla ricorrente in data 19 gennaio 2021.

Non sussiste, invece, il diritto di quest'ultima a pretendere una determinata classificazione, considerato l'ampio potere discrezionale di cui è titolare l'Ente locale. E poiché i termini per la conclusione del procedimento sono stati superati, l'Amministrazione comunale va condannata a provvedere espressamente.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto, dovendosi condannare il Comune di Trecastagni a pronunciarsi in via espressa sull'istanza di riclassificazione urbanistica presentata dalla ricorrente entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario Generale del Comune di Nicolosi, con facoltà di delega ad altro funzionario competente del medesimo ufficio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed, avuto riguardo al valore della controversia vanno liquidate in favore della ricorrente ed a carico del Comune di Trecastagni nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trecastagni sull'istanza della ricorrente volta ad ottenere la riclassificazione dell'area di sua proprietà censita al foglio 18 particelle 392 e 743

sottoposta a vincoli di localizzazione decaduti e condanna l'Amministrazione comunale a pronunciarsi espressamente entro 180 giorni dalla comunicazione della presente decisione.

Nomina fin da ora Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Nicolosi, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, che provvederà in via sostitutiva rispetto all'Amministrazione entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento, per l'ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato.

Condanna il Comune di Trecastagni al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in favore della ricorrente in € 1.000,00 a titolo di compensi professionali, ivi incluso rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Manda alla segreteria di provvedere alla comunicazione della presente sentenza alle parti, al Commissario ad acta nominato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore

Salvatore Accolla, Referendario

L'ESTENSORE
Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO

Studio Legale
Avv. Gaetano Trovato
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Asseverazione di conformità

***

Il sottoscritto, Avv. Gaetano Trovato, con studio in Trecastagni (CT), via A. di Sangiuliano n. 25, codice fiscale TRV GTN 53R29 L355B, ai sensi dell'art.136 comma 2-ter c.p.a.,

attesta

che la presente copia cartacea della Sentenza n. 316/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania – Sezione Seconda in data 01.02.22 è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico del ricorso R.G. 1099/2021 TAR per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania, Sezione Seconda.

Trecastagni (CT), li 03/02/2022

(Avv. Gaetano Trovato)

PEC: gaetano.trovato@pec.ordineavvocaticatania.it – e-mail: avvgaetano.trovato@virgilio.it
Codice fiscale: TRV GTN 53R29 L355B - Partita IVA 02040290872 - Tel. /fax n. 095.7806192 – Cell. 348.4387616
Ric.: Martedì –Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00 - Via Antonio di Sangiuliano n. 25 – 95039 Trecastagni (CT)

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso l'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Catania, certifico di aver in data odierna notificato copia conforme della superiore sentenza al Comune di Trecastagni, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale – Municipio In Trecastagni, Piazza Marconi, ed ivi a mani di

04 / 16 / 02 / 2022